



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

|  |
|--|
| Numero: <b>2020/DD/03762</b><br>Del: <b>12/06/2020</b><br>Esecutivo da: <b>12/06/2020</b><br>Proponente: <b>Direzione Patrimonio Immobiliare, Posizione Organizzativa (P.O.) Autoparco</b> |
|--|

### OGGETTO:

OMAIP Srl. Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione macchine operatrici per un periodo di mesi 12 dalla data di attivazione del contratto. Accordo Quadro. Codice CIG Z4D2D4611F.

### IL RESPONSABILE P.O.

#### Premesso che:

- il bilancio finanziario 2020/2022 è stato approvato con deliberazione 2019/C/70 del 23/12/2019 avente per oggetto “Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al DUP – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti;
- con deliberazione 2019/GM/114 del 22/04/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;
- con deliberazione 2019/GM/434 è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Firenze, dalla quale risulta che la P.O. “Autoparco” a far data dal 01/11/2019 è parte della Direzione Patrimonio Immobiliare;
- con determinazione dirigenziale n. 742 del 31/01/2020 esecutiva, il Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare ha attribuito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa “Autoparco” individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni, deleghe e competenze;

**Considerato** che per la realizzazione del programma di cui sopra si rende necessario provvedere all’affidamento degli interventi di manutenzione e riparazione macchine operatrici di proprietà dell’Amministrazione comunale;

**Dato atto** che il parco macchine operatrici è in dotazione esclusiva al Servizio Cimiteri e alla Direzione Ambiente e che il servizio oggetto del presente provvedimento, finalizzato alla sua manutenzione, riveste carattere indifferibile, sia per le necessità d’uso dei reparti assegnatari, che per la sicurezza degli operatori;

**Ritenuto** che:

- in base ai fabbisogni comunicati dall'Ufficio Accettazione è stata stimata una spesa superiore ad € 5.000,00 ma inferiore ad € 40.000,00;
- la forma contrattuale ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione è stata individuata nell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, che permette di fissare prezzi unitari di riferimento e di individuare l'operatore economico con cui stipulare i successivi contratti attuativi;

**Ricordato** che presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico (Si.Ge.Me.) per effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 e oggi legittimato anche da quanto disposto dall'art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019), di seguito indicato anche come CCP;

**Ricordato altresì** che tale Mercato Elettronico/Si.Ge.Me. presenta le seguenti caratteristiche:

- il bando di abilitazione del mercato Elettronico del Comune di Firenze (Si.Ge.Me.) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale "V serie speciale" del 28/10/2013, con valenza quinquennale;
- bando, disciplinare (ultimo approvato con determinazione dirigenziale n. 2154 del 28/02/2017) e altri atti disciplinanti il Si.Ge.Me. sono costantemente pubblicati sulla rete civica del Comune di Firenze;
- il Si.Ge.Me., come previsto dal suddetto disciplinare, è sempre aperto all'iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;
- il Si.Ge.Me. può essere utilizzato per affidamenti di beni e servizi "standardizzati" con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice dei Contratti.;

**Dato atto** che:

- in data 27/05/2020 è stato dato avvio sulla piattaforma SI.GE.ME. al processo di acquisto **ID 7793** mediante invio di Richiesta di Preventivo (RDP) a tutti gli operatori economici abilitati a sistema per l'**Articolo Generale 0002838** "interventi di manutenzione e riparazione veicoli con prevalente p.t.t. superiore a 35 q.li: scuolabus, minibus, autocarri, macchine operatrici" e per l'**Articolo 00016346** "interventi di manutenzione e riparazione macchine operatrici";
- per gli articoli sopra indicati alla data del 27/05/2020 risultavano abilitate a sistema le ditte Omaip Srl, F.M. Elettromeccanica, Centro Assistenza Gru Srl, Centrobus S.p.A., Truck Italia S.p.A., Truck Point S.p.A. e C.A. & P. Ghetti SpA;
- entro il termine di scadenza delle ore 23:00 del 04/06/2020, hanno rimesso il proprio preventivo di spesa, nella forma e con le modalità indicate, gli operatori economici: Centro Assistenza Gru Srl e OMAIP Srl;
- a seguito di chiarimenti, come da allegata corrispondenza PEC prot. n. 144896 in uscita e prot. n. 145417 in entrata, la ditta Centro Assistenza Gru ha annullato il proprio preventivo e la partecipazione alla procedura di cui sopra;
- viene ritenuto congruo, in relazione al processo di acquisto effettuato, il preventivo di spesa presentato dalla ditta OMAIP Srl, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante, unitamente alla documentazione di cui al citato processo di acquisto (RDP e Capitolato di appalto);

**Dato altresì atto** che per la procedura oggetto del presente provvedimento:

- è stato acquistato il **CIG Z4D2D4611F**;
- il RUP è la Responsabile della P.O. Autoparco – Manuela Simonetti, che possiede i requisiti di cui alle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

**Visto** l'art. 24 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale, che consente l'aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli;

**Ritenuto** quindi procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, del servizio di manutenzione e riparazione macchine operatrici, di varia produzione e tipologia di proprietà dell'Amministrazione comunale, alla ditta OMAIP Srl, nella forma di "Accordo Quadro" ai sensi dell'art. 54

comma 3, per l'importo complessivo presunto di € 35000,00 IVA compresa e per un periodo di mesi 12 dalla data di attivazione del contratto, alle modalità e condizioni generali del Si.Ge.Me. e a quelle indicate nella RDP di cui al citato processo di acquisto e ai prezzi di cui al preventivo della ditta medesima;

**Preso atto** che con riferimento alla suddetta impresa è stata acquisita agli atti dell'ufficio la documentazione comprovante in capo ad essa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

**Richiamata** la deliberazione della Corte dei Conti sez. regionale Campania n. 77/2018 secondo cui *“l'accordo quadro realizza un pactum de modo contrahendi, consiste cioè in un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti...(....). Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi....(.....);*

**Ritenuto quindi** rinviare a successivo separato provvedimento il perfezionamento contabile dell'affidamento di cui sopra, al momento della predisposizione degli effettivi ordini di servizio (contratto attuativo dell'Accordo Quadro), con l'assunzione del relativo impegno di spesa sul Capitolo 43710 Bilancio Parte Corrente;

**Ricordato** che, con riferimento alla suddetta impresa:

- in ordine al piano per la prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione 2014/G/24 non sussistono per il RUP motivi di conflitto d'interesse, come dichiarato con nota prot. n. 146753/20;
- agli atti d'ufficio è presente il DURC della ditta OMAIP Srl acquisto in data 07/11/2019, e che tale documento risulta regolare fino al 06/03/2020 la cui validità è stata prorogata al 15/06/2020 come previsto dall'Art. 103, comma 2, del Decreto-Legge 17/03/2020 n° 18;
- agli atti dell'ufficio la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- è stata altresì acquisita l'attestazione in merito all'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010;
- per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale, inviando alla ditta aggiudicatrice comunicazione scritta dell'affidamento del servizio e che anche il successivo ordinativo di servizio, Contratto Attuativo di Accordo Quadro, saranno sottoscritti con firma digitale, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul Profilo del Committente;

**Richiamato** l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti secondo cui *“...Nella procedura di cui all'articolo 36. Comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti...”;*

**Rilevato** che non risultano attivate da CONSIP SPA specifiche convenzioni per servizi comparabili a quelli in oggetto, si ritiene pertanto il presente provvedimento escluso dalle indicazioni di cui all'art. 26 comma 3) della Legge 23.12.1999 n. 488;

**Dato atto** della regolarità tecnica della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000;

**Dato altresì atto** che, in ordine a quanto previsto al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 ANAC, non sono state effettuate restrizioni alla partecipazione degli operatori economici alla citata procedura concorrenziale e la RDP è stata rivolta indifferentemente a tutti gli operatori economici abilitati a sistema per l'Articolo Generale e l'Articolo specifico di riferimento, in quanto necessari operatori economici altamente specializzati in tutte le

tipologie e produzioni che compongono il parco macchine operatrici dell'Ente, prossimi sul territorio e in grado di far fronte in tempi rapidi e con la necessaria professionalità, al ripristino dei macchinari, molti dei quali obsoleti e di non facile riparazione, in considerazione anche delle indifferibili necessità dell'Ente inerenti la disponibilità degli stessi per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, con particolare riferimento alle operazioni di esumazione e inumazione del Servizio Cimiteri e al lavoro delle squadre addette alla manutenzione del verde della Direzione Ambiente;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 183;
- lo Statuto del Comune di Firenze
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento all'art. 23;
- il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle spese in economia;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con deliberazione 2019/C/25 del 31/01/2019;

**Visto altresì** il Codice dei Contratti:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Nuovo codice degli Appalti);
- D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- D.L. del 18 aprile 2019, n. 32;

**Viste** le Linee Guida n. 4 ANAC;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

- 1. Di affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti, a seguito di espletamento di apposito processo di acquisto in Si.Ge.Me./Mercato Elettronico (**ID 7793**), il servizio di manutenzione e riparazione macchine operatrici, di varia produzione e tipologia di proprietà dell'Ente, alla ditta OMAIP Srl nella forma di “Accordo Quadro” ai sensi dell'art. 54 comma 3, per l'importo complessivo presunto di € 35.000,00 IVA compresa e per un periodo di mesi 12 dalla data di attivazione del contratto, alle modalità e condizioni generali del Si.Ge.Me. e a quelle indicate nella RDP e nel relativo Capitolato di appalto e ai prezzi di cui al preventivo della ditta medesima, ritenuto congruo e allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, unitamente alla citata documentazione contenuta nel relativo processo di acquisto.
- 2. Di dare atto** che la durata dell'Accordo Quadro è prevista per mesi 12 decorrenti dalla data della sua attivazione, come previsto all'art. 3 del relativo Capitolato di appalto, intesa come data di emissione della prima specifica “Scheda di Intervento” dell'Ufficio Accettazione/Officina della P.O. Autoparco, a seguito di perfezionamento della procedura con successivi Contratti Attuativi di Accordo Quadro, fatto salvo quant'altro previsto nel medesimo articolo.
- 3. Di dare altresì atto** della regolarità contributiva dell'impresa OMAIP Srl, della regolarità della documentazione e delle certificazioni presentate, del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e della necessaria specializzazione dell'Aziende e della sua rispondenza alle necessità operative del committente.
- 4. Dato conto** che, in ordine a quanto previsto al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 ANAC e per i motivi indicati in narrativa, non sono state effettuate restrizioni alla partecipazione degli operatori economici alla citata procedura concorrenziale e la RDP è stata rivolta indifferentemente a tutti gli operatori abilitati a sistema per l'Articolo generale e per l'Articolo specifico di riferimento.

**5. Di rinviare** a successivo separato provvedimento il perfezionamento contabile dell'affidamento di cui al punto **1.**, con la predisposizione e approvazione degli effettivi ordini di fornitura, quali Contratti Attuativi di Accordo Quadro e con l'assunzione del relativo impegno di spesa sul Capitolo 43710 Bilancio Parte Corrente, ove esiste la necessaria disponibilità.

**6. Di dare atto** che per la procedura oggetto del presente provvedimento:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti è la sottoscritta Manuela Simonetti, Responsabile P.O. Autoparco;
- è stato acquisito il seguente **CIG Z4D2D4611F**;
- per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale, inviando alla ditta aggiudicataria comunicazione dell'affidamento del servizio sottoscritta con firma digitale e che anche i successivi ordinativi saranno sottoscritti con firma digitale, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

**7. Di dare infine atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul Profilo del Committente.

## **ALLEGATI INTEGRANTI**

- **CAPITOLATO**
- **RICHIESTA DI PREVENTIVO**
- **PREVENTIVO OMAIP**
- **RICHIESTA CHIARIMENTI A CENTRO ASSISTENZA GRU SRL**
- **RISPOSTA CENTRO ASSISTENZA GRU AI CHIARIMENTI ANNULLAMENTO PREVENTIVO E PARTECIPAZIONE**

Firenze, lì 12/06/2020

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Manuela Simonetti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.